



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI PIADENA

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'	NR. Progr.	36
	Data	21/12/2017
	Seduta NR.	6

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 21/12/2017 alle ore 21:00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
CAVAZZINI IVANA	S	NOTARI FULVIO	S	MURA RINALDO	S
VOLPI ANDREA	S	BASTONI MAURIZIO	S		
CANTONI ANDREA	S	DI FONZO VINCENZO	S		
CASTELLI ELISA	S	FRANCESCONI PIETRO	S		
DALL'ASTA MARICA	S	BRUSCHI ROBUSTI RUDY	S		
DOSSENA ELISA	S	ROSATI MARIALUISA	N		
<i>Totale Presenti 12</i>			<i>Totali Assenti 1</i>		

Assenti Giustificati i signori:

ROSATI MARIALUISA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MAURIZIO SCOMA.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, la Sig.ra CAVAZZINI IVANA, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'.

Il Sindaco ha invitato ad illustrare l'argomento la dott.ssa Francesca Cerati, Vicepresidente dell'Associazione Bi.Genitori Diritti dei Minori CREMONA & MANTOVA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che per *Bigenitorialità* si intende “*il principio etico in base al quale un bambino ha la legittima aspirazione ad un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio*”, sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per l'Infanzia, adottata a New York nel 1989;

VISTA la convenzione sui Diritti per l'infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all'art. 9: “*Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori*”;

DATO ATTO che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge di ratifica n. 176/1991;

RICHIAMATA la L. 54/2006 “*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*” che:

- *sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;*
- *introduce il principio di bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino, affinché possa continuare ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed a ricevere da ciascuno di essi cura, educazione ed istruzione, a prescindere dal rapporto di coppia;*
- *elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;*
- *prevede che, con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino i propri diritti/doveri, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale;*
- *prevede altresì che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;*
- *estende la tutela educativa ed affettiva del bambino ai parenti con i quali ha diritto di mantenere un rapporto significativo;*

VISTO l'art. 337 ter del Codice Civile il quale recita “*il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale*”;

VALUTATO che i diritti dei figli di cui sopra sono introdotti come soggettivi e personali, conferendo loro carattere di indisponibilità;

DATO ATTO che la L. 54/2006 ed il principio di Bigenitorialità non hanno ancora trovato una totale e concreta applicazione nella quotidiana ordinarietà dei minori, con particolare riferimento all'ambito scolastico, come opportunamente evidenziato dalla Circolare MIUR n. 5336/2015;

RICHIAMATE le azioni amministrative contenute nella Circolare MIUR n. 5336/2015 atte ad incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere di entrambi i genitori di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli, nonché di accedere alla documentazione scolastica ed alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche, concorrendo alla piena attuazione del principio di Bigenitorialità;

CONSIDERATO che il Comune di Piadena promuove diverse iniziative atte a favorire l'attuazione del principio di bigenitorialità;

TENUTO CONTO che l'istituzione di un Registro comunale della Bigenitorialità rappresenta uno strumento amministrativo che consentirà ad entrambi i genitori del minore di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio, in modo tale che le diverse Istituzioni, interessate a vario titolo del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi in misura equa di ogni comunicazione che lo riguarda;

VISTI altresì:

- l'art. 30 della Costituzione;
- l'art. 24 "*diritti del bambino*" della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea;
- gli artt.1, 4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "*Serie Trattati Europei n. 192*";

VISTO il Regolamento comunale per l'istituzione e la tenuta del registro della bigenitorialità, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il testo proposto è quello licenziato dalla Conferenza dei Capigruppo consiliari del 15/12/2017;

RITENUTO detto regolamento meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza in questo atto ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano:

DELIBERA

per le ragioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate,

1) **DI ISTITUIRE** nel Comune di Piadena il Registro della Bigenitorialità, nel quale anche uno solo dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi ed al quale gli Enti ed Istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i minori, fermo restando che la residenza rimarrà unica, ai sensi dell'art. 45 c.c;

- 2) DI APPROVARE il *Regolamento Comunale per l'istituzione e la tenuta del Registro della Bigenitorialità*, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) DI ATTIVARE iniziative e atti con gli Enti/Istituzioni, che a diverso titolo partecipano alla vita del minore, con particolare attenzione alle Scuole, funzionali a promuovere il rispetto del diritto del minore alla bigenitorialità, nonché a concorrere agli adempimenti connessi e conseguenti al Registro Comunale della Bigenitorialità;
- 4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale del Comune di Piadena, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 5) DI DARE altresì ATTO che il regolamento sarà pubblicato, dopo l'intervenuta esecutività della presente deliberazione, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale del Comune di Piadena.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to IVANA CAVAZZINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MAURIZIO SCOMA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi, 30/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MAURIZIO SCOMA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il 10/01/2018, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3[^] comma, D.Lgs. 267/2000.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MAURIZIO SCOMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MAURIZIO SCOMA



COMUNE DI PIADENA
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **36**

Del **21/12/2017**

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 16/12/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>F.to DOTT. MAURIZIO SCOMA</i>
---	--

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL
REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'.



COMUNE DI PIADENA

Provincia di Cremona

Sede Municipale: Piazza Garibaldi n. 3 - Tel. 0375.98125 - Fax n. 0375.98733

PEC: comune.piadena@pec.regione.lombardia.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

ILSINDACO
Ivana Cavazzini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Scoma dott. Maurizio

INDICE

- Art. 1 - Istituzione del Registro della bigenitorialità
- Art. 2 - Criteri per l'iscrizione al Registro
- Art. 3 - Attestazione di iscrizione al Registro
- Art. 4 - Cancellazione dal Registro
- Art. 5 - Azioni di promozione del Comune
- Art. 6 - Trattamento dei dati personali
- Art. 7 - Disposizioni attuative ed entrata in vigore

Art. 1
Istituzione del Registro della bigenitorialità

1. È istituito presso il Comune di Piadena il Registro della bigenitorialità.
2. Il Registro della bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa, al fine di consentire ad entrambi i genitori di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio residente nel comune. Le Istituzioni preposte alla cura ed all'educazione del minore possono conseguentemente conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi delle comunicazioni che riguardano il figlio e tutelando pienamente il diritto del Minore alla bigenitorialità, fermo restando che la residenza del Minore rimarrà unica, ai sensi dell'art. 45 del Codice Civile.
3. In considerazione delle finalità la gestione del Registro sarà in carico all'Assessorato Servizi Sociali del Comune.
4. Dall'istituzione del Registro non sorgono diritti o obblighi in contrasto con le leggi vigenti ed in particolare con la vigente normativa in materia di anagrafe, di Stato Civile, Diritto di Famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e riservata alla competenza dello Stato né con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

Art. 2
Criteri per l'iscrizione al Registro

1. Un minore può essere iscritto al Registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di Piadena. Ai soli fini del presente Regolamento, è titolare della responsabilità genitoriale il genitore che non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza. Con l'iscrizione del minore nel Registro, questi risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori che verranno riportate nel Registro.
2. La domanda di iscrizione al Registro può essere presentata dai genitori anche disgiuntamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune; qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, il Servizio competente comunicherà all'altro genitore l'avvio del relativo procedimento, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione. L'iscrizione al registro dei dati del genitore che non presenta la domanda è subordinata al consenso scritto da questi reso all'Amministrazione.
3. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Piadena da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'ufficio Anagrafe renderà disponibile il modello, predisposto dal Servizio competente, con il quale sia possibile richiedere la modifica dei dati di residenza nel Registro della Bigenitorialità.
4. Contestualmente all'iscrizione al Registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del Registro ad altri Enti/Istituzioni/Ordini Professionali che interagiscano con la vita del minore.

Art. 3

Attestazione di iscrizione al Registro

1. Su richiesta di uno dei genitori è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale viene dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione al Registro del figlio minore.
2. L'attestazione può essere consegnata solamente ai diretti interessati.
3. L'attestazione rilasciata su richiesta degli interessati può essere utilizzata per i fini del presente Regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.

Art. 4 Cancellazione dal Registro

La cancellazione dal Registro può avvenire nei seguenti casi:

1. nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al Registro. In questo caso il Comune provvederà d'ufficio alla cancellazione dal Registro;
2. nel caso di specifica richiesta da parte del genitore che ha richiesto l'iscrizione;
3. nel caso di intervenuti provvedimenti giudiziari.

È compito di ognuno dei due titolari della Responsabilità genitoriale comunicare all'Amministrazione Comunale ed agli Enti interessati i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità genitoriale.

Art. 5 Azioni di promozione del Comune

Il Comune promuove azioni di informazione e sensibilizzazione sulla valenza ed utilità del Registro nei confronti di Istituzioni/Enti che a vario titolo si occupano del minore, rendendo disponibili i dati in esso contenuti, al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore, relativamente ai doveri da assolvere o alle comunicazioni inerenti la vita del minore.

Art. 6 Trattamento dei dati personali

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro della Bigenitorialità, è effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati, nonché alle Pubbliche Amministrazioni ed ai Gestori di pubblici servizi, ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di competenza.

Art. 7 Disposizioni attuative ed entrata in vigore

1. La Giunta provvede all'organizzazione del Registro ed alla definizione del Servizio competente alla sua gestione.
2. Il presente Regolamento, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
3. In sede di prima attuazione, la Giunta delibera le disposizioni di cui al comma 1 entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contemplate nel vigente Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il presente regolamento costituisce parte integrante e sostanziale ai fini della tenuta del Registro della Bigenitorialità.